

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 1 2021



STEM Mucchi editore

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Marco Parisi

L'ENTE ECCLESIASTICO IMPRENDITORE. LEGISLAZIONE BILATERALE E DIRITTO COMUNE NELLA DISCIPLINA NORMATIVA DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA DELL'ENTE RELIGIOSO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Attività di religione o di culto e attività diverse nell'agire economico dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. – 3. Stato d'insolvenza e procedure fallimentari: rilievi problematici e soluzioni emergenti. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

In relazione agli enti ecclesiastici, è noto come l'attuale assetto delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica si caratterizzi, da un lato, per il loro riconoscimento nella specifica configurazione ad essi data dall'ordinamento canonico e, dall'altro, per la realizzazione di una loro presenza sociale trasparente e coerente con il sistema democratico e pluralista repubblicano.

Ciò detto, ben può constatarsi come la normativa vigente presenti una significativa varietà di fonti, che, pur nella loro eterogeneità, si connettono alle indicazioni contenute nella Costituzione del 1948. In questo senso, nella Carta fondamentale, i primissimi riferimenti normativi sono rappresentati dall'art. 7, in grado di offrire copertura costituzionale alla normativa bilateralmente convenuta, e dall'art. 20, per il suo indiretto riferimento agli enti religiosi operato nella valorizzazione dell'associazionismo spiritualmente caratterizzato. In coerenza con queste direttive di principio, si collocano le indi-

* Contributo sottoposto a valutazione.

cazioni contenute nell'art. 7 della legge n. 121 del 1985 e nelle norme presenti nella legge n. 222 del 1985 (sulla falsariga delle quali, poi, si è innestata la conclusione degli accordi con le rappresentanze confessionali acattoliche)¹. Proprio il lavoro realizzato dalla Commissione paritetica (istituita al fine di rivedere gli impegni finanziari dello Stato italiano in favore della Chiesa cattolica, di regolamentare nel dettaglio la materia degli enti e dei beni ecclesiastici, di definire in termini differenti gli interventi dei pubblici poteri nella gestione patrimoniale degli enti religiosi)², si è rivelato fondamentale ai fini della definizione della fisionomia attuale degli enti ecclesiastici.

Notoriamente, ai sensi della legislazione concordataria, i requisiti fissati per il conferimento della personalità giuridica protetta in capo agli enti confessionali sono la sede in Italia, il perseguimento di una finalità di religione o di culto, il riconoscimento o l'approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente, l'assenso ecclesiale all'acquisizione del riconoscimento civile. In modo specifico, la qualità necessaria ed irri-

¹ L'influenza delle norme concordatarie sulla legislazione bilateralmente convenuta con le altre organizzazioni confessionali è un fenomeno (politico-giuridico) che ha segnato il diritto ecclesiastico italiano: con forme giuridiche distinte (norme unilaterali e pattizie), con linguaggio differenziato (enti morali in luogo di ecclesiastici), una serie di guarentigie riconosciute alla Chiesa cattolica sono state estese anche alle altre religioni. Così facendo, si è determinato, sulla base delle esigenze proprie della Chiesa cattolica, una sorta di statuto della libertà religiosa in Italia, applicando un metodo che, oltre a caratterizzare l'intera riforma del Concordato lateranense del 1984, ha fortemente condizionato, come si è accennato, anche la stipula delle prime intese con gli altri gruppi religiosi. In proposito cfr. A.G. CHIZZONITI, *La tutela del pluralismo religioso in Italia: uno sguardo al passato e una prospettiva per il futuro*, in *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, a cura di D. FERRARI, Torino, 2016, p. 141 ss.

² Una esigenza determinata dal fatto che «[...] gli enti ecclesiastici, pur se rispondenti a schemi soggettivi e di funzionamento interno dettati dal diritto canonico e operanti nel perseguimento di fini religiosi per lo più estranei agli ordinamenti secolari, si trovano a dover operare all'interno di quest'ultimi. Da ciò deriva anche *ex iure canonico* un preciso obbligo per gli amministratori di tali enti di osservare le prescrizioni delle leggi civili per mettere al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici ed evitare danno alla Chiesa (can. 1284, § 2, nn. 2-3)». Così P. CAVANA, *Enti della Chiesa e diritto secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), n. 14/2018, p. 5.

nunciabile per il conseguimento dello *status* di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è la ricorrenza – come costitutivo ed essenziale – di un fine religioso, pur se in connessione ad obiettivi di natura caritativa contemplati dalla normativa canonica. Tuttavia, la legge n. 222 del 1985, oltre a fissare un principio fondamentale, chiarisce anche i contenuti del requisito posto, precisando, alla lettera a) dell'art. 16, che le attività direttamente strumentali al perseguimento della richiamata finalità di religione sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Contestualmente, nella successiva lettera b) dello stesso art. 16, il legislatore pattizio evidenzia come vadano considerate attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura³, e, comunque, le attività commerciali ed aventi uno scopo lucrativo.

Già dalla lettura delle disposizioni concordatarie appare evidente la facoltatività per l'ente ecclesiastico dello svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto. Infatti, il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, della legge n. 121 del 1985 e 15 della legge n. 222 del 1985 contempla – in modo chiaro – la possibile realizzazione di altre attività, che debbono attenersi, nel rispetto della struttura e della finalità originaria degli stessi enti ecclesiastici, alle indicazioni delle leggi statali poste a disciplina di tali attività e al regime tributario per esse normativamente definito. L'interpretazione delle norme attuali non potrebbe essere differente per un duplice ordine di motivi: da un lato, va sempre rispettato il principio ordinamentale generale della sola utilità strumentale di

³ Queste ultime attività, tuttavia, pur se diverse da quelle di religione e di culto afferiscono abbastanza naturalmente all'interventismo sociale degli enti ecclesiastici, grazie al loro impegno plurisecolare nei settori cui si indirizza da sempre la domanda sociale e al loro collocarsi nel 'privato-sociale' fin dagli albori di tale settore. Ciò, come si è già parzialmente anticipato, sulla base di una lettura combinata largamente condivisa dell'art. 20 della Costituzione e, a seguire, delle norme della legge n. 222 del 1985 sugli enti e i beni religiosi. Si veda M.C. FOLLIERO, *Enti ecclesiastici tra continuismo e ristrutturazioni: statuto giuridico, visioni e narrazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 2, p. 350.

situazioni e rapporti estranei al fine perseguito in ordine alla realizzazione dello stesso; dall'altro, va ricordata la tutela offerta dall'art. 20 della Carta costituzionale, che si presta ad impedire restrizioni all'esercizio di qualsiasi attività per l'associazione religiosamente connotata⁴.

Ovviamente, come si ribadirà più volte, conformemente alle indicazioni disciplinanti il conferimento della personalità giuridica civile, le attività 'altre' non devono presentare carattere prevalente rispetto a quelle istituzionali e naturalmente proprie dell'ente religioso, ma devono essere connesse, strumentali e – in ogni caso – conciliabili con la struttura e le finalità di esso. Per essere più precisi, e facendo anche leva sulle scelte legislative effettuate in sede di redazione del decreto legislativo n. 460 del 1997, la finalità di religione o di culto deve configurarsi come l'oggetto esclusivo o (quantomeno)

⁴ Nel disegno della Carta del 1948, l'art. 20 assume una significativa carica propulsiva, in quanto con esso il legislatore costituzionale avrebbe inteso assicurare protezione e promozione a tutte le formazioni sociali nelle quali si concreta il libero sviluppo della religiosità individuale e collettiva. In questo senso, la norma protegge direttamente il fine di religione e di culto ed identifica, in modo chiaro, il fattore religioso come valore costituzionale meritevole di tutela. L'art. 20 Cost. fornisce, sotto questo profilo, in modo implicito, un percorso di lavoro sia per il legislatore ordinario che per gli interpreti. Tutelando il fine di religione, la disposizione costituzionale lo qualifica come meritevole di tutela e di promozione da parte dell'ordinamento giuridico. La forza propulsiva della norma deriva dal binomio 'associazione' e 'fine di religione o di culto'; in esso è possibile ricomprendere tutte quelle formazioni sociali a struttura associativa e aventi comunione di scopo (caratterizzate da una maggiore fluidità organizzativa), che perseguono una finalità religiosa. Da tale ricostruzione, può giungersi alla conclusione per cui l'art. 20 Cost. si riferisca sia agli enti esponenziali delle religioni (e, dunque, agli ordinamenti confessionali) che alle associazioni aventi fine di religione o di culto, così da includere sotto il suo 'ombrello protettivo' anche altre forme organizzative, che pur se non strutturalmente rientranti tra gli enti religiosi, perseguono di fatto finalità spirituali. Dalla norma discende un chiaro dovere (e non solo una mera possibilità) di promozione di qualsivoglia formazione sociale religiosamente orientata, che investe indubbiamente il legislatore ordinario a tutti i livelli della sua azione. In dottrina cfr. A. FUCILLO, *Le proiezioni collettive della libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18/2019, pp. 12-15. Sul tema si rinvia, diffusamente, pure a L. DECIMO, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, Napoli, 2017.

principale dell'ente ecclesiastico, così come desumibile non solo (e non tanto) dalla lettura dello statuto o dell'atto costitutivo, ma altresì – in base al criterio dell'effettività – tenendo conto dell'attività concretamente svolta dall'ente, della quale va tenuto debito conto nell'insieme degli scopi perseguiti dal soggetto confessionale.

Nelle intenzioni del legislatore pattizio si può individuare la volontà di fissare una linea di cesura tra i compiti afferenti all'ordinamento della Chiesa e le attribuzioni riconducibili ai poteri civili, al fine di assicurare che, per tutte le attività poste in essere dagli enti ecclesiastici in ambiti differenti da quelli direttamente connessi al fine di religione o di culto (vicini o lontani che essi siano alla storia delle istituzioni ecclesiali), la particolarità della disciplina bilateralmente convenuta non potrà essere invocata sulla base del loro essere diramazioni confessionali periferiche. Ovvero, come si avrà modo di evidenziare, relativamente a tali settori di concreta operatività, agli enti ecclesiastici verrebbe ad applicarsi la medesima regolamentazione normativa posta per tutti gli altri soggetti sociali interessati⁵.

È in questo ordine di idee che ben può ammettersi, anche per gli enti religiosi, la realizzazione di attività di carattere imprenditoriale. Infatti, l'ecclesiasticità dell'ente non va intesa come limitazione della capacità della persona giuridica che resta, sotto il profilo funzionale, generale, anche riguardo alle attività extra ecclesiastiche, ma va interpretata come particolare qualificazione strutturale, e, quindi, in una prospettiva di compatibilità con l'azione imprenditoriale, che è una qualità funzionale⁶. Ciò, tuttavia, a condizione che il lucro perseguito non sia soggettivo ma oggettivo, finalizzato ad incrementi di patrimonio strumentali alla acquisizione dei mezzi necessari per la concretizzazione delle finalità essenziali (ovvero, quelle

⁵ Cfr. V. TOZZI, *Istituzioni ecclesiastiche, caritative e non profit, loro rapporti con la Chiesa, lo Stato, la società civile ed il mercato*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Padova, 2000, pp. 1647-1648.

⁶ Cfr. A. FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Napoli, 1999, p. 72 ss.

di religione o di culto)⁷. Non può non ritenersi che l'eventuale distribuzione di utili si porrebbe in evidente contraddizione con gli obiettivi originari e strutturali degli enti ecclesiastici, al punto da alterarne la loro natura e da determinarne la trasformazione in soggetti societari, contraddistinti dall'elemento della possibile divisione degli incrementi prodotti, nel corso dell'esercizio, attraverso la gestione realizzata.

Volendo ulteriormente puntualizzare, a sostegno di una simile interpretazione normativa, è utile far riferimento anche alle normative adottate in sede eurounitaria, dove si specifica come la ricorrenza dell'attività imprenditoriale non sia riscontrabile solo a mezzo della constatazione del lucro oggettivo. Può ritenersi che l'acquisizione dello *status* di ente ecclesiastico imprenditore venga a determinarsi – oltre che in base alla rilevazione dei caratteri della professionalità, dell'organizzazione, della natura economica dell'attività posta in essere (ovvero, produzione di beni e servizi oppure scambio degli stessi), così come richiesto dall'art. 2082 del Codice civile – anche a mezzo della verifica del concreto agire con metodo economico da parte del soggetto confessionale. Ciò soprattutto allorquando l'ente ecclesiastico realizzi una tendenziale equiparazione tra costi e ricavi, escludendo il conferimento di utili agli associati, fedelmente ad un indirizzo giurisprudenziale⁸ per cui la

⁷ A conforto di tale interpretazione si pone una sentenza della Corte di Cassazione, S.U., 11 aprile 1994, n. 3353. Su di essa è intervenuto, in dottrina, A. FUCILLO, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, 2, p. 463 ss., in cui rileva come un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, possa ben assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, ove espliciti il servizio scolastico non per fini di religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può essere sufficiente l'idoneità almeno tendenziale dei ricavi ad ottenere il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del servizio stesso. Tuttavia, il perseguimento della finalità di lucro va intesa come strumentale alla realizzazione degli obiettivi spirituali e di culto dell'ente.

⁸ Il riferimento è ad un orientamento reso dalla Corte di Cassazione, Sez. lav., con pronuncia n. 10636 del 12 ottobre 1995, ove si è sostenuta la considerazione come imprenditore di un ente ecclesiastico che svolga stabilmente attività organizzata di produzione o di scambio di beni e servizi con metodo economico.

sussistenza del carattere imprenditoriale è semplicemente legata allo svolgimento di un'attività economica idonea non tanto a produrre lucro quanto a coprire gli oneri di produzione⁹.

Così, pure una finalità ideale può essere perseguita attraverso una struttura di impresa, in particolare mediante lo svolgimento di un'attività economica per mezzo della quale sono procurati i mezzi patrimoniali necessari per il perseguimento degli specifici scopi statutari, senza che ciò muti la natura del soggetto che la pone in essere, il quale era, e rimane, organismo di tendenza religiosamente qualificato. In sostanza, un ente religioso, o comunque ideologicamente caratterizzato, può ben essere considerato imprenditore qualora nell'esercizio delle proprie attività, sia profane che di natura ideale, persegua l'obiettivo della mera autosufficienza economica.

2. Attività di religione o di culto e attività diverse nell'agire economico dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Come si è detto, la normativa pattizia ed unilaterale statale legittima la presenza degli enti ecclesiastici nel mercato

⁹ La nozione di impresa, desumibile dalla lettura dell'art. 2082 del Codice civile, è definita dalla combinazione di due elementi: da un lato, l'elemento tipologico che descrive il comportamento imprenditoriale come attività professionale, economica e organizzata; dall'altro, l'elemento funzionale che fissa il risultato cui è preordinata l'attività nella produzione oppure nello scambio di beni e servizi. Si è di fronte ad uno schema normativo esplicito, per il quale l'impresa è un ordine funzionale alla produzione per il mercato e la sua gestione deve essere informata al metodo economico (ovvero, l'impresa, per essere qualificata come tale, deve essere attività 'economica'). A tal proposito, il citato art. 2082 non introduce vincoli positivi ma negativi, per cui la autonomia dell'imprenditore è piena a condizione che si abbia una gestione che ripristini, almeno, le risorse investite tramite i ricavi. Di sicuro, il metodo economico fa riferimento a un criterio di ottimizzazione delle scelte di carattere neutrale. La neutralità è destinata a riempirsi di contenuto a seguito della selezione degli obiettivi. In questa prospettiva, la cornice normativa prelude a diverse possibilità e apre alla pluralità dei modelli circa l'organizzazione dell'impresa, per cui i ricavi possono anche rappresentare solo un possibile obiettivo, nella misura in cui costituiscono la leva del sistema di autofinanziamento e l'opera imprenditoriale (capitale e lavoro) non trova la sua giustificazione prima nel conseguimento del profitto.

di beni e servizi, alla pari di tutte le altre soggettività liberamente operanti in esso, nella logica dell'esercizio di un'attività d'impresa finalizzata al conseguimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle loro finalità spirituali.

Non va, tuttavia, dimenticato che il legislatore ha inteso fornire un modello normativo di ente religioso civilmente riconosciuto assumendo il fine di religione o di culto come parametro essenziale per il riconoscimento del carattere della ecclesiasticità. La distinzione tra attività di religione o di culto e attività diverse, oltre a rilevare nella procedura di riconoscimento della personalità giuridica protetta, è centrale per la determinazione del regime fiscale a cui sottoporre i beni e le attività degli enti ecclesiastici. Così, gli enti aventi finalità di religione o di culto, e le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione, mentre – come si è anticipato – le attività diverse svolte da tali enti sono soggette alle leggi dello Stato concernenti le medesime attività e al regime tributario per esse previsto¹⁰.

¹⁰ In sostanza, pur nel rispetto delle specifiche peculiarità degli enti ecclesiastici, si afferma il principio secondo cui, nello svolgimento delle attività diverse da quelle di religione o di culto, non esiste un regime fiscale particolare, ma si applicano, di regola, le stesse disposizioni previste per le analoghe categorie civilistiche. Vi è il dubbio, però, che questa impostazione possa essere messa in discussione dalla indicazione dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 460 del 1997, che fissa la non applicabilità agli enti ecclesiastici delle disposizioni concernenti la perdita della qualità di ente non commerciale. Infatti, il legislatore ha previsto una eccezione proprio per gli enti religiosi, che, per quanto giustificabile in ragione della loro peculiare natura giuridica, potrebbe porsi in contraddizione con le scelte concordatarie. L'affermazione di una presunzione di 'non commercialità', basata su qualificazioni di carattere soggettivo che trascurano il prevalente e consolidato riferimento alle attività effettivamente svolte, si presta a creare difficoltà alle autorità religiose ove gli enti ecclesiastici dovessero svolgere attività commerciali in misura prevalente e non strumentale al perseguimento della finalità di religione o di culto. Ovvero, con la definizione di una 'specialità tributaria', si sono poste le condizioni per il conferimento di una particolare posizione giuridica, tale da suscitare qualche perplessità nell'eventualità in cui gli enti religiosi dovessero privilegiare la realizzazione di attività profane non connesse all'inveramento dei loro fini istituzionali. In conseguenza di ciò, potrebbe determinarsi una sovrapposizione divergente di discipline dello stesso fenomeno. Per essere più chiari, la confusione potrebbe ingenerarsi nel momento in cui le disposizioni pattizie contemplano la possibilità di una revoca della qualifica di ente

La sottoposizione delle attività di religione o di culto ad una disciplina speciale è preordinata all'esigenza di soddisfare, ad un tempo, sia il principio di autonomia dell'ente ecclesiastico che il principio di non ingerenza dello Stato. I pubblici poteri, infatti, non possono interferire nell'esercizio delle attività di religione o di culto, né possono adottare alcuna iniziativa di controllo nei confronti dell'ente ecclesiastico. Gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, strumentali al perseguimento delle finalità spiritualmente caratterizzate, vengono ad essere oggetto di specifica regolamentazione confessionale, con la previsione per essi di controlli interni all'ordinamento ecclesiale¹¹.

Per gli enti ecclesiastici si è di fronte ad una peculiarissima condizione giuridica, vissuta come tale, in modo particolare, dalle diramazioni periferiche della Chiesa cattolica. Questa

ecclesiastico civilmente riconosciuto in caso di mutamenti sostanziali (art. 19 della legge n. 222 del 1985), mentre le previsioni statuali successive (a cui si accennava prima) escludono la possibilità per l'ente di perdere la qualifica di ente non commerciale (in caso di mutamenti strutturali legati al regime delle attività-finalità). In dottrina cfr. P. PICOZZA, *Gli enti ecclesiastici: dinamiche concordatarie tra innovazioni normative e disarmonie del sistema*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 1, pp. 175-176.

¹¹ Come è noto, l'art. 7.6 dell'Accordo del 1984 prevede che l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici sia soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico, con il solo limite della sottoposizione alle leggi italiane per quanto attiene agli acquisti effettuati dagli enti medesimi. In questo modo, nell'ordinamento giuridico statale vige il principio della rilevanza civile dei controlli canonici, i quali diventano parte integrante della disciplina statale prevista per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché requisito necessario ai fini della validità degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere dalle persone giuridiche canoniche. Considerata la natura dei beni ecclesiastici e il loro carattere pubblico, la fissazione di tale disciplina non va concepita come una limitazione dell'autonomia degli enti, ma come garanzia degli stessi, anche in relazione ad eventuali conflitti di interesse tra la persona giuridica e chi la rappresenta (infatti, il dovere di vigilanza, in capo alla competente autorità ecclesiastica, comprende alcuni compiti che comportano l'esercizio della potestà esecutiva). Così è comprensibile che, nelle sue applicazioni concrete, qualsiasi atto di amministrazione dei beni, compiuto dagli enti religiosi, venga necessariamente sottoposto al controllo dell'autorità (ecclesiastica) gerarchicamente superiore, ai fini della validità e della legittimità dell'atto stesso. Cfr. P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti*. *Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Torino, 1997, p. 191 ss.

specialità è stata rappresentata dalla citata Commissione paritetica nella 'Relazione sui Principi' (resa il 6 luglio 1984), con la quale si è disegnata, in riferimento agli enti ecclesiastici cattolici, una condizione giuridica non discriminatoria (art. 20 Cost.) e, al tempo stesso, privilegiata (art. 7 Cost.) rispetto a quella delle altre persone giuridiche private. La stessa Commissione ha sottolineato come l'ente ecclesiastico sia «[...] regolato da una disciplina speciale che ne salvaguarda le caratteristiche originarie ed il collegamento con la struttura e l'ordinamento della Chiesa, ma che in più circostanze si uniforma al diritto comune; ciò soprattutto per quanto riguarda l'espletamento delle attività diverse da quelle di religione o di culto, i momenti salienti della amministrazione patrimoniale, la tutela dei diritti dei terzi che entrano in rapporti negoziali con l'ente»¹².

In definitiva, l'ente ecclesiastico mantiene e preserva un regime di specialità nell'espletamento delle attività di religione o di culto, che però si esaurisce nello svolgimento delle altre attività (in particolar modo, se commerciali). La qualifica di 'ecclesiastico', infatti, è certamente favoritiva nel momento in cui essa risponde alle esigenze religiose, ma del tutto irrilevante quando l'ente assume una differente funzione. Se ne trae una conferma dalla circolare n. 93 del 30 marzo 1996, emanata dalla Direzione Generale degli Affari dei Culti, in cui si evidenzia «[...] l'assoggettamento degli enti ecclesiastici, pur nella specificità della loro natura, alla disciplina delle norme di diritto comune con particolare riguardo a quanto attiene il patrimonio, la redazione dei bilanci, quando l'attività dell'ente non si esaurisca in attività di culto o di religione, ovvero la necessità della forma dell'atto pubblico, per l'atto costitutivo e lo statuto, per quegli enti che, sia pure di culto, non rientrino nella costituzione gerarchica della Chiesa cattolica».

Le attività 'altre', eventualmente poste in essere dall'ente religioso civilmente riconosciuto, sono destinate ad essere attratte nell'orbita del diritto comune, con l'ovvio limite del-

¹² In dottrina lo ricorda G. RIVETTI, *Enti ecclesiastici e ammissibilità alle procedure concorsuali: profili interordinamentali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), n. 32/2014, 20 ottobre 2014, p. 7.

la necessità di conservazione dell'originaria essenza finalistica e strutturale. A tutela del principio di eguaglianza, per un verso, e della particolare configurazione del sistema normativo posto a disciplina della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, dall'altro, resta del tutto giustificata ed intatta l'esigenza di operare una differente regolamentazione delle attività svolte, proprio in ragione delle specificità di struttura e di obiettivi dei soggetti protagonisti¹³.

Ne consegue che è sicuramente ammissibile che l'ente ecclesiastico ponga in essere attività diverse, che siano strumentali al fine di religione o di culto, ma ciò che non è ammesso è che l'ente eserciti in via primaria attività diverse da quelle istituzionalmente naturali. In tal caso, mancherebbe la giustificazione della concessione del riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico, in quanto «[...] alla ecclesiasticità formale deve corrispondere una realtà teleologica sostanziale»¹⁴. Così la presenza di tale elemento finalistico viene a costituire un vincolo per la stessa autonomia della persona giuridica ecclesiastica, alla quale non sarà permesso lo svolgimento, in via primaria, delle attività diverse. Soprattutto nel caso delle attività commerciali, la distinzione con quelle riconducibili alla finalità di religione o di culto va mantenuta e conservata entro confini certi, tenuto conto del fatto che risultano essere differenti le caratteristiche gestionali e le finalità dei soggetti coinvolti, incidenti sulle modalità di esercizio delle stesse attività commerciali. Queste ultime, nel caso degli enti religiosi, in virtù della loro natura di enti non commerciali¹⁵, sono destina-

¹³ Cfr. G. D'ANGELO, *Enti ecclesiastici-confessionali e religiosi tra «fine di religione e di culto» ed «attività di interesse generale». A proposito di un rapporto in continua tensione*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino. Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico*, vol. I, a cura di M.L. TACELLI, V. TURCHI, Napoli, 2009, pp. 474-475.

¹⁴ Così P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Napoli, 2000, p. 255.

¹⁵ Al fine di meglio specificare quanto sostenuto in precedenza, va ribadito che per l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è da ritenersi vigente la presunzione di 'non commercialità' in virtù del fatto di non avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tale assunto è confermato sia dalla nozione civilistica di imprenditore (si vedano gli artt. 2135

te ad essere realizzate, da un lato, in maniera non prevalente e non stabile e, dall'altro, in una prospettiva chiara di perseguimento degli scopi istituzionali¹⁶. A meno che non si voglia determinare uno sviamento della caratterizzazione finalistica degli enti ecclesiastici¹⁷ e uno snaturamento della loro peculiare condizione giuridica¹⁸.

e 2195 del Codice civile), che dalla normativa fiscale sul reddito d'impresa (si vedano gli artt. 55 e 56 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) e sull'esercizio d'impresa (si veda l'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972), in quanto, non essendo l'attività religiosa diretta alla produzione o alla cessione di beni, né alla prestazione, eventualmente economica, di servizi, non può essere di natura commerciale. L'attribuzione della qualifica di 'non commerciale' all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si basa sul fatto che esso esercita un'attività istituzionalmente diretta a perseguire il fine di religione o di culto, quale suo requisito costitutivo ed essenziale ai sensi della legge n. 222 del 1985. Sul punto si veda in dottrina A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specialità e convergenze*, Torino, 2001, pp. 30-31.

¹⁶ C. ELEFANTE, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, 3, p. 594.

¹⁷ Secondo A. FUCILLO, *Gli enti religiosi nel mercato di beni e dei servizi*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. GUARINO, Napoli, 2020, p. 51, la particolare condizione giuridica degli enti ecclesiastici dovrebbe indurre l'interprete ad affrontare con maggiore disinvoltura (e, comunque, senza preconcetti istituzionali) la controversa questione del rapporto tra 'struttura', intese come forme organizzative e funzioni, nel senso di scopi perseguiti.

¹⁸ Una preoccupazione che è venuta affermandosi sulla scorta della tendenza degli enti religiosi a proporsi come attori della società civile. Ci si riferisce, ovvero, al loro operare come protagonisti di quella parte di attività (diverse da quelle di religione e di culto) che lo Stato aveva provato a gestire in proprio, e che, oggi, con la messa in discussione degli assetti del *Welfare State*, si indirizzano sempre più ad una logica di esternalizzazione, anche in ossequio al principio costituzionalmente riconosciuto della sussidiarietà orizzontale. Ove possa essere davvero questa la prospettiva futura per gli enti ecclesiastici, non è inverosimile il rischio di uno snaturamento, tale da mettere in dubbio il motivo stesso della loro diversità: la dimensione religiosa. In dottrina cfr. A.G. CHIZZONITI, *Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2017, 3-4, p. 451.

3. *Stato d'insolvenza e procedure fallimentari: rilievi problematici e soluzioni emergenti*

Sulla base di quanto argomentato finora, è possibile proseguire ed introdurre la problematica relativa all'applicabilità dello statuto dell'imprenditore commerciale agli enti religiosi, con particolare riferimento alla procedura fallimentare operativa in caso di insolvenza.

Non si può non partire dal dato di fatto di una significativa diversità degli orientamenti dottrinari rispetto all'assoggettabilità dell'ente ecclesiastico imprenditore alle procedure concorsuali. La tesi favorevole all'applicabilità delle disposizioni fallimentari muove dal presupposto secondo cui l'attività d'impresa svolta dall'ente ecclesiastico potrebbe rivelarsi solo in parte 'distruttiva' per l'esistenza dello stesso soggetto, di cui in caso di insolvenza si possa dichiarare il fallimento. L'art. 7.3 della legge n. 121 del 1985, nel fissare la sottoposizione degli enti ecclesiastici alle leggi dello Stato per le attività diverse da quelle di religione o di culto, precisa che tale sottoposizione deve avvenire «[...] nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti», come già ricordato. Tuttavia, allo stesso tempo, va anche rilevato come una dichiarazione di fallimento non sia destinata ad incidere negativamente sulla struttura e sull'esistenza dell'ente religioso civilmente riconosciuto, non comportandone l'estinzione ed impedendo solo il perseguimento dell'attività economica. In questo senso, essa sarebbe del tutto ammissibile, dato che l'ente ecclesiastico, pur essendo sottoposto alla liquidazione giudiziale, non perderebbe la propria identità confessionale e l'autonomia organizzativa, le quali subirebbero solo una lieve compressione, limitatamente al periodo di operatività degli organi giudiziari¹⁹ (per, poi, potere – nuovamente e liberamente – dispiegarsi una volta conclusa la procedura fallimentare).

In questo senso appare essere orientata anche la giurisprudenza di merito, come testimoniato dalla sentenza n. 432

¹⁹ Cfr. A. FUCILLO, *La pubblicità e la rappresentanza dell'ente ecclesiastico imprenditore commerciale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1996, 1, p. 836 ss.

del 30 maggio 2013, con la quale la sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha evidenziato che l'accertamento dello stato di insolvenza dell'ente ecclesiastico e il suo assoggettamento alle procedure concorsuali non condizionano negativamente la struttura e l'esistenza dell'ente stesso, ma incidono solo sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività esercitata. Con ciò, senza compromettere la particolare identità giuridica del soggetto confessionale e, in alcun modo, impedirgli lo svolgimento delle attività di natura spirituale. Si assiste, in sostanza, al consolidarsi di un orientamento secondo il quale la qualificazione di un'attività come imprenditoriale prescinde dalle caratteristiche del soggetto che la esercita e, pertanto, non rileva il carattere religioso o la finalità perseguita dal soggetto che pone in essere l'attività stessa, che, quindi, dovrebbe essere sottoposta all'applicazione delle procedure concorsuali e all'eventuale dichiarazione di fallimento²⁰.

Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali menzionati, è da ritenersi condivisibile la tesi della fallibilità dell'ente ecclesiastico esercente attività extrareligiose. Una situazione, ovviamente, che va imputata solo ed esclusivamente alle attività diverse da quelle religiose o culturali, nella logica per cui il fallimento non può essere riferito all'ente ecclesiastico in quanto tale e in senso stretto, a meno di non voler porre in essere una arbitraria ingerenza negli *interna corporis* confessionali, tale da pregiudicare i rapporti bilaterali tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Ciò detto, va ribadito che ove l'ente ecclesiastico possessa tutti i requisiti per vedersi attribuita la qualifica di imprenditore, esso non potrà che essere soggetto alla relativa disciplina non solo per il regime di favore (ovvero, quello agevolativo di natura fiscale e contabile), ma, inevitabilmente, anche per il regime meno 'assistito', come appunto quello concorsuale. L'applicazione di tale disciplina, ben lungi dall'essere ispira-

²⁰ Cfr. C.E. VARALDA, *Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28/2015, 28 settembre 2015, p. 7.

ta da intenti punitivi, è da ritenersi funzionale all'esigenza di proteggere interessi rilevanti ed antitetici che, in una prospettiva di opportuno bilanciamento a livello ordinamentale, sono meritevoli di essere temperati. Non pare esservi un'alternativa diversa dal fallimento, tenuto conto del fatto che, fra tutte le altre procedure concorsuali, esso è da ritenersi l'esito più compatibile con le specificità proprie dell'ente ecclesiastico, che continuerà ad esistere e che vedrà compromessi solo la sua eventuale fisionomia imprenditoriale e l'esercizio degli interessi extrareligiosi.

Peraltro, consentire la piena operatività di un ente sulle soglie del dissesto finanziario solo in virtù della sua ecclesiasticità sembra non tenere conto, in modo significativo, di un dato fattuale e reale. Ovvero, a prescindere dai motivi che possano determinare lo stato di insolvenza, deve considerarsi opportuna un'azione di contenimento della situazione patologica in atto, con l'obiettivo di evitare un prolungamento *sine die* della situazione di dissesto economico e finanziario e una incontrollata lesione di diversi e concorrenti interessi individuali e sociali. Nessuna deroga al ricorso alla procedura concorsuale potrebbe ritenersi giustificata adducendo i fini e i valori di particolare rilievo che l'ente ecclesiastico realizza con la sua azione, a meno che non si voglia ammettere uno stravolgimento in sede applicativa della stessa disciplina pattizia che, come si è visto, rimanda all'applicazione del diritto comune per quanto concerne la concreta realizzazione delle attività differenti da quelle spiritualmente caratterizzate.

4. *Conclusioni*

Ad esito di quanto finora evidenziato, ben può dirsi che tanto il quadro normativo attualmente vigente quanto i più consolidati orientamenti giurisprudenziali ammettano indirettamente, ma senza equivoci, la compatibilità dell'esercizio di un'attività commerciale, ed anche 'a scopo di lucro', con quelle tipiche degli enti ecclesiastici. Tuttavia, per una corretta coesistenza tra tali attività (diverse e istituzionali), la giu-

risprudenza di legittimità è più volte intervenuta per evidenziare come l'esercizio di quelle commerciali non possa diventare oggetto principale, o addirittura costitutivo, dell'attività svolta dall'ente, nella logica propria del c.d. 'rapporto di non prevalenza'. In merito, gli organi giurisdizionali hanno avuto modo di evidenziare come non basti che l'ente ecclesiastico sia sorto con peculiari scopi (di religione o di culto), ma occorra, pure, accertare che l'attività commerciale, oltre a non essere preminente, sia strumentale rispetto alle finalità istituzionali²¹. Non si potrebbe, infatti, ipotizzare una attività volta al generico procacciamento di mezzi economici, in quanto le operazioni commerciali avrebbero una ragion d'essere solo se direttamente ricollegabili con le attività istituzionali²².

Si è, in precedenza, ampiamente sottolineato come gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti siano destinatari di una disciplina giuridica speciale, contenuta nelle leggi di esecuzione e di attuazione degli accordi di revisione del Concordato tra Stato e Chiesa. Sulla base di tale articolata specifica regolamentazione normativa, che si intreccia con quella generale di diritto civile e tributario, si è giunti alla conclusione che l'ente ecclesiastico che svolga professionalmente (cioè, in modo continuativo) e in forma organizzata un'attività commerciale rivolta al mercato, benché strumentale o connessa alla propria attività istituzionale, viene ad assumere pacificamente la qualifica di imprenditore. In altre parole, come si è avu-

²¹ In questo senso, può farsi riferimento alla sentenza 30 maggio 2013 n. 432, resa dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, nel dichiarare l'assoggettabilità alle procedure concorsuali, a seguito dello stato di insolvenza di un ente ecclesiastico (ovvero, una provincia italiana di una congregazione religiosa di diritto pontificio, le cui opere esercitavano l'attività ospedaliera senza possedere autonoma soggettività giuridica).

²² In dottrina lo evidenzia S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, p. 86, il quale precisa che anche ove l'ente punti alla immediata e diretta produzione di profitti o alla gestione e provvista di mezzi economico-finanziari, queste attività non possono rappresentare l'esclusiva e prevalente finalità perseguita. Anzi, l'ente ecclesiastico è tenuto, sulla base delle determinazioni statutarie, a destinare le risorse ricavate a sostegno di scopi strettamente religiosi e non di obiettivi di natura speculativa. In altri termini, l'attività commerciale può porsi solo a fianco o in parallelo con quella religiosa *tout court*.

to modo di evidenziare, l'esercizio di attività d'impresa non va ritenuta contrastante con gli scopi di natura ideale e non economica che l'ente ecclesiastico deve necessariamente avere, ma anzi, tale attività può essere opportuna per il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali²³. In ogni caso, l'ente ecclesiastico che esercita l'attività d'impresa non perde la propria identità, e la normativa tributaria lo obbliga unicamente a tenere tale attività distinta dall'attività di religione e culto, assoggettandola alle norme di diritto comune²⁴, ivi comprese quelle concernenti l'eventuale stato di dissesto finanziario.

Infatti, non si può non sostenere la tesi per cui l'ente ecclesiastico imprenditore, ove sussistano i requisiti previsti dalla disciplina codicistica e dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, venga ad essere assoggettato alle procedure concorsuali. Tali procedure hanno, come loro scopo prioritario, l'evitare che un'attività d'impresa possa essere dannosa per la collettività e compromettere la certezza e la stabilità dei traffici commerciali. I principi della *par condicio creditorum* (art. 2741, comma 1 c.c.) e di universalità della responsabilità patrimoniale (art. 2740, comma 1 c.c.), su cui si fondano le procedure concorsuali, impediscono al debitore di articolare auto-

²³ Lo evidenzia, in dottrina, G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2014, 24 febbraio 2014, p. 8, rilevando come lo svolgimento di attività diverse, accompagnato dall'implementazione e dalla trasformazione delle attività proprie ma secondarie (ad esempio, si considerino le vicende relative agli oratori parrocchiali), si sia spinto fino alla creazione di entità e strutture con finalità di lucro collegate a un ente ecclesiastico per la gestione di specifici 'rami d'azienda'. Basti pensare all'ambito ospedaliero, dell'editoria, dell'istruzione, con il fiorire di soggettività per le quali, spesso, è sorto anche il dubbio che l'attività economica finisca per assolvere una funzione prevalente e non meramente accessoria o strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti.

²⁴ Cfr. A. PEREGO, *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, in *Jus online*, 2019, 3, p. 271, il quale rileva come, in virtù del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 121 del 1985, le attività diverse da quelle di religione o di culto siano assoggettate al regime tributario ordinariamente previsto per ciascuna di esse e non possano beneficiare della disciplina di favore applicabile alle attività istituzionali degli enti.

nomamente il proprio patrimonio e, dunque, dividere in classi diverse i creditori. Questi principi si configurano come punti fermi dell'ordinamento giuridico, i quali possono essere derogati solo a seguito di un eccezionale trattamento precostituito di alcune posizioni creditorie.

L'eventuale preclusione dell'applicabilità delle procedure concorsuali potrebbe mortificare l'attività imprenditoriale degli enti ecclesiastici, ponendoli in una posizione di svantaggio nel mercato dei beni e dei servizi rispetto agli altri operatori economici. I rapporti giuridici ed economici connessi all'attività imprenditoriale dell'ente ecclesiastico sarebbero oggetto di una evidente compressione, con la conseguenza di una lesione del principio di libera iniziativa economica dell'ente stesso, costituzionalmente tutelato *ex art. 41, comma 1, della Carta costituzionale*²⁵.

Peraltro, questa esclusione, oltre a menomare l'esplicazione dell'attività imprenditoriale da parte dell'ente ecclesiastico, inciderebbe negativamente, in forma indiretta, sul perseguimento delle finalità di religione e di culto. Come si è già rilevato, lo svolgimento di attività commerciali non va considerato come un generico reperimento di mezzi economici, ma va sempre ricondotto al finanziamento dell'attività di religione o di culto. Così, ove diminuisca l'entità del lucro oggettivo conseguito, si dimostreranno essere anche meno significative le

²⁵ In riferimento all'art. 41 della Carta, sembra consolidata l'interpretazione della norma nel senso di garantire, ad un tempo, la libertà di impresa, come autentico diritto di livello costituzionale in grado di conferire adeguata valorizzazione alla logica liberale della libertà di mercato, e il perseguimento dell'utilità sociale. In questo senso, pur ritenendosi del tutto discrezionali le scelte di carattere imprenditoriale dei soggetti protagonisti del mercato (ormai fondato sul valore eurounitario della libertà di stabilimento e di circolazione dei beni, dei servizi e dei capitali), resta ineludibile l'esigenza di vincolare tutte le azioni ai limiti preposti alla salvaguardia dell'utilità sociale, nonché alla garanzia della sicurezza, della libertà e della dignità umana. Permane impregiudicato il potere del legislatore di determinare i programmi e i controlli opportuni per indirizzare e coordinare l'attività economica a fini sociali, da cui consegue anche l'applicazione delle procedure concorsuali per gli enti ecclesiastici imprenditori, normativamente considerati nella loro natura speciale ma non esenti dalle dinamiche che riguardano tutti gli altri soggetti economici.

risorse economiche che l'ente potrà destinare al finanziamento delle attività istituzionalmente perseguite. Allo stesso tempo, la centralità ordinamentale del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., necessariamente deve implicare il ricorso alle procedure concorsuali quanto alle attività profane ed extrareligiose dell'ente ecclesiastico²⁶.

Ovviamente, ancora una volta, si ribadisce che, pur a fronte della fondatezza di tali orientamenti, non si possa propendere per un completo sacrificio della speciale struttura e finalità degli enti ecclesiastici a favore della tutela delle pretese creditorie, da un lato, e, allo stesso tempo, dall'altro, escludere totalmente l'ipotesi dell'assoggettabilità alle procedure concorsuali. Occorre, infatti, realizzare, ove possibile, una delicata operazione di bilanciamento tra principi concorrenti, entrambi meritevoli di protezione da parte dell'ordinamento.

Una corretta interpretazione del dato normativo vigente non dovrebbe mai condurre ad una disapplicazione della legge, ma solo ad una sua concretizzazione con ragionevolezza ed equilibrio. In ciò, considerando la specificità del soggetto a cui la legge va applicata, secondo una logica di distanza dalla mera applicazione formale delle norme e di raggiungimento ordinato dei fini che esse si propongono.

²⁶ Ricollegandosi al principio costituzionale di uguaglianza, emerge la rilevanza e il significato, rimasto, per molti anni, difficilmente comprensibile, dell'inciso «nel rispetto della struttura e della finalità» degli enti ecclesiastici, di cui all'art. 7, comma 3, della legge n. 121 del 1985. Esso starebbe ad indicare l'applicazione alle diverse fattispecie delle norme dello Stato, ricondotta, tuttavia, in un alveo adeguato: ciò a garanzia della ontologica specialità degli enti religiosi, fatti destinatari di un trattamento peculiare non in senso generale, ma meramente procedurale.

MARCO PARISI, L'ente ecclesiastico imprenditore. Legislazione bilaterale e diritto comune nella disciplina normativa delle attività di impresa dell'ente religioso

Com'è noto, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono destinatari di una disciplina giuridica speciale, contenuta nelle leggi di esecuzione e di attuazione degli accordi di revisione del Concordato tra Stato e Chiesa. Considerando tale articolata specifica regolamentazione normativa, che si intreccia con quella generale di diritto civile e tributario, si può ritenere che l'ente ecclesiastico che svolge professionalmente (cioè in modo continuativo) ed in modo organizzato un'attività commerciale rivolta al mercato, benché strumentale o connessa alla propria attività istituzionale, assume la qualifica di imprenditore. In altre parole, l'esercizio di attività d'impresa non contrasta con gli scopi di natura ideale e non economica che l'ente ecclesiastico deve necessariamente avere, ma anzi, tale attività può essere opportuna per il reperimento delle risorse necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali. In ogni caso, l'ente ecclesiastico che esercita l'attività d'impresa non perde la propria identità e la normativa tributaria lo obbliga unicamente a tenere tale attività distinta dall'attività di religione e culto, assoggettandola alle norme di diritto comune, ivi comprese quelle concernenti l'eventuale stato di dissesto finanziario.

Parole chiave: ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, attività d'impresa, diritto bilateralmente convenuto, diritto comune.

MARCO PARISI, The ecclesiastical entrepreneur. Bilateral legislation and common law in the regulatory framework of the business activities of the religious entity

As it is well known, civilly recognized ecclesiastical entities are recipients of a special juridical discipline, contained in the laws of execution and implementation of the revision agreements of the Concordat between State and Church. Considering this articulated specific normative regulation, which is intertwined with the general one of civil and tax law, it can be considered that the ecclesiastical body that carries out professionally (*i.e.* continuously) and in an organized way a commercial activity aimed at the market, although instrumental or connected to its institutional activity, assumes the status of entrepreneur. In other words, the exercise of business activity does not

Abstract

conflict with the ideal and non-economic purposes that the ecclesiastical body must necessarily have, but rather, such activity may be appropriate for finding the necessary resources for the pursuit of its institutional purposes. In any case, the ecclesiastical body that carries out a business activity does not lose its identity and the tax legislation obliges it only to keep this activity as a separate one from the activity of religion and worship, subjecting it to the rules of common law, including those concerning the possible state of financial distress.

Key words: civilly recognized ecclesiastical body, business activity, bilaterally agreed law, common law.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.